



Obiettivi strategici del Consiglio federale per l'Istituto svizzero di diritto comparato (ISDC) per gli anni 2024-2027

1. Introduzione

L'Istituto svizzero di diritto comparato (ISDC) è un ente federale dotato di personalità giuridica. Gode di autonomia organizzativa e operativa, e la sua indipendenza scientifica è garantita dall'articolo 5 della legge federale sull'Istituto svizzero di diritto comparato (LISDC; RS 425.1). Privo di contabilità propria (art. 1 cpv. 1 LISDC), l'Istituto non è autonomo in termini di politica del personale.

L'Istituto è un centro di documentazione e di ricerca in materia di diritto comparato, diritto estero e diritto internazionale (art. 2 cpv. 1 LISDC), che fornisce i suoi servizi all'amministrazione, ai tribunali e al pubblico accademico. I compiti dell'Istituto sono definiti all'articolo 3 LISDC; quelli principali sono:

- garantire un accesso al diritto estero, in particolare
 - fornendo informazioni, pareri giuridici e studi,
 - gestendo una biblioteca specializzata e una documentazione sul diritto estero, il diritto internazionale e il diritto comparato;
- condurre ricerche scientifiche in diritto internazionale e diritto comparato, sostenere e coordinare progetti di ricerca in tali materie nelle scuole universitarie svizzere e offrire ai ricercatori un adeguato centro di ricerca.

L'articolo 20 LISDC incarica il Consiglio federale di fissare ogni quattro anni gli obiettivi strategici dell'Istituto nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 3 LISDC e nel rispetto dell'indipendenza scientifica dell'Istituto (art. 5 LISDC).

L'Istituto fornisce prestazioni commerciali in conformità con i principi di cui all'articolo 22 LISDC.

2. Obiettivi strategici principali

2.1 Priorità programmatiche

Il Consiglio federale si aspetta che l'Istituto

1. persegua, nei limiti delle sue possibilità, una strategia aziendale sostenibile e ispirata a principi etici;
2. sia percepito, in Svizzera e all'estero, come centro di documentazione e di ricerca di elevata qualità scientifica in materia di diritto comparato, di diritto estero e di diritto internazionale posizionandosi come polo di ricerca attrattivo per i ricercatori svizzeri ed esteri;

3. si adoperi a favore di un'elevata soddisfazione dei clienti, di una forte lealtà dei collaboratori e di un'eccellente reputazione nel pubblico.

2.2 Obiettivi operativi e aziendali

Il Consiglio federale si aspetta in particolare che l'Istituto, nei settori in cui concentra la sua attività,

1. assicuri la qualità e la visibilità dei suoi servizi;
2. svolga ricerche scientifiche tenute in considerazione nelle pubblicazioni e nelle manifestazioni di rilievo per il dibattito accademico nazionale e internazionale;
3. adegui i suoi servizi alle esigenze dei clienti sempre mantenendo l'indipendenza scientifica;
4. collabori con le università e i centri di ricerca, le loro biblioteche e altri partner in Svizzera e all'estero elevando a criterio principale la loro qualità e versatilità (anche in termini geografici);
5. consideri di digitalizzare procedure e servizi nella misura in cui ciò permetta di aumentare l'efficienza o di rendere più accessibili determinati servizi.

3. Obiettivi finanziari

Il Consiglio federale si aspetta che l'Istituto sia gestito secondo principi di economia aziendale e impieghi le sue risorse in modo economico ed efficace.

4. Obiettivi di politica del personale e di politica previdenziale

Il Consiglio federale si aspetta che l'Istituto

1. si attenga alle normative in materia di personale e di previdenza previste nella legislazione sul personale federale;
2. incoraggi i superiori e i collaboratori a tenere un comportamento professionale ispirato all'integrità e alla stima reciproca e ispirante fiducia attraverso la comunicazione interna ed esterna.

5. Forme di cooperazione

Nell'attuare gli obiettivi operativi l'Istituto può instaurare cooperazioni o partenariati, ad esempio per incentivare la cooperazione nazionale e internazionale in materia di ricerca o per sviluppare le proprie competenze in determinati ambiti o ordinamenti giuridici.

6. Adeguamento degli obiettivi strategici

All'occorrenza il Consiglio federale può adeguare gli obiettivi strategici. Decide in merito dopo aver consultato il consiglio d'Istituto.

7. Rendiconto

Il Consiglio federale si aspetta che ogni aprile, in concomitanza con il rapporto annuale e a suo complemento, il consiglio d'Istituto gli riferisca per scritto sull'adempimento degli obiettivi strategici dell'anno precedente. L'Istituto rileva i dati e gli indicatori necessari a tal fine. Almeno una volta l'anno organizza inoltre una riunione al vertice con la Segreteria generale del Dipartimento federale di giustizia e polizia.